



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 4/21

Dec. n. 2/21

Il giorno 28 maggio 2021, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### **IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

#### **DECISIONE**

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 12 maggio 2021, nei confronti di:

**P. M. G.**, nato a Catanzaro (CZ) il 26.1.2006 e residente *omissis* tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "DART RACE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" con tessera n. 21229637 e licenza VR n. S04768; elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Gabriele Barrio n° 27 presso lo studio dell' avv. Emilio SEVERINI, giusta procura alle liti sottoscritta dal signor Carmine Paonessa, esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore M. G..

**incolpato di:**

*«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia per inosservanza dell'art. 16.11 e 16.17 del Regolamento Velocità 2021 e ciò in quanto domenica 9 maggio 2021, presso il motodromo del Mugello Circuit, alle ore 12:59 circa, durante l'ultimo giro di gara 2 della classe Yamaha R3 cup (alla quale partecipava col n° 12) sul rettilineo di arrivo, procedendo con altri concorrenti per la volata finale, effettuava uno scarto di traiettoria netto dalla parte sinistra verso la parte destra provocando la caduta di altri piloti del gruppo».*

Premessa

**Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 12 maggio u.s. dalla Procura Federale;

- ESAMINATI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

- la richiesta di sanzione del D.d.G. e la proposta di sanzione del C.d.G.D. preposti alla manifestazione di Coppa Italia Velocità – round 1 - cod. NAZVE017, disputatasi il 9 maggio 2021 presso il motodromo del Mugello Circuit - Scarperia (FI), in uno agli ulteriori atti del fascicolo di ufficio, ivi comprese le riprese video fornite dall'autodromo;

HA FISSATO la data della decisione – ai sensi dell'art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro il 26 maggio 2021, eventuali memorie difensive e documenti.

Tale facoltà è stata esercitata dal P. che ha fatto pervenire memoria difensiva ed allegati tramite il proprio difensore di fiducia.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

## OSSERVA

I. Le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti dell'incolpato M. G. P. e di cui al capo di incolpazione, riferiscono di circostanze particolarmente serie, rilevanti non solo dal punto di vista disciplinare, ma anche sotto il profilo agonistico.

L'esame della documentazione allegata alla segnalazione del P.F., acquisita agli atti di questo Ufficio, invero, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità dell'incolpato in ordine ai fatti contestati. I predetti atti, tra l'altro, come è noto, sono dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, e, di conseguenza, del loro contenuto non è dato dubitare.

La condotta perpetrata dal M. G. P. risulta compiutamente descritta, innanzitutto, nella Proposta di Sanzione del C.d.G.D. preposto alla manifestazione Coppa Italia Velocità round 1, cod. NAZVE017, svoltasi presso il Mugello Circuit lo scorso 9 maggio 2021, dalla quale si evince chiaramente che il pilota predetto, nel momento finale della gara, sul rettilineo di arrivo, ha effettuato una brusca manovra, modificando improvvisamente la propria traiettoria da sinistra verso destra, con ciò provocando la caduta di altri piloti. Tali circostanze sono, in ogni caso, confermate dalle riprese video del circuito, acquisite agli atti e che non lasciano adito a dubbi circa la dinamica del provocato incidente.

Tra l'altro, tale ricostruzione dei fatti non appare smentita da ulteriori acquisizioni probatorie, nonostante le difese approntate dal M. G. P., ritualmente acquisite, e di cui si dirà appresso.

II. La memoria difensiva dell'incolpato opta per una descrizione dei fatti diversa da quella di cui al capo di incolpazione. Egli, infatti, ha incentrato la propria difesa sulla correttezza della manovra effettuata, a suo dire, «*ai limiti del regolamento*», cercando di incentrare l'attenzione sui cambi di traiettoria effettuati prima del rettilineo di arrivo, definendo le relative manovre come «*progressive e naturali*», se non addirittura, «*dolci*». Ha, inoltre, dedotto che la

responsabilità dell'incidente sarebbe da ascrivere ad altri due piloti e non alla sua stessa imperizia o imprudenza.

Infine, ha sostenuto che, secondo le immagini del video girato da un privato ed allegato alla memoria difensiva, la direzione di gara non avrebbe correttamente operato nei momenti immediatamente successivi all'incidente, con ciò «*mettendo a repentaglio l'incolumità dei due piloti a terra*». Ha chiesto, quindi, di non essere dichiarato responsabile del predetto incidente e di annullare la sanzione della esclusione dalla manifestazione comminatagli sul campo di gara.

Le difese dell'incolpato non colgono nel segno.

Innanzitutto, la ricostruzione dal medesimo fornita risulta smentita non solo dalle immagini acquisite, ma anche dai rapporti di gara e dalla proposta di sanzione, che, con dovizia di particolari, descrivono compiutamente la sua stessa condotta che ha, poi, determinato la segnalazione da parte della Procura Federale.

Del resto, il solo fatto che l'incolpato non abbia proposto reclamo entro i termini previsti, avverso la sanzione dell'esclusione, comminatagli sul campo di gara ai sensi degli artt. 16.11 e 16.17 del Regolamento Velocità 2021, denota l'acquiescenza al riguardo mostrata.

Per ciò che concerne, infine, le critiche mosse alla direzione di gara relativamente alla esposizione delle bandiere a seguito dell'incidente, non può farsi a meno di rammentare che, nell'occasione, la bandiera a scacchi è stata mostrata in quanto lo richiedeva proprio la fase finale della gara, mentre quella gialla è stata esposta "in automatico" dai commissari segnalatori (come, del resto, visualizzato dal filmato) al verificarsi dell'incidente, e, subito dopo, su ordine del Direttore di Gara, viene esposta la bandiera rossa, per rendere immediati i soccorsi in pista. Di conseguenza, l'operato della direzione di gara stessa appare assolutamente scevro da errori di sorta, fermo restando che, nel caso che occupa, tale circostanza non riveste alcuna rilevanza.

L'incolpato M.G.P. ha, quindi, delle chiare responsabilità in ordine a quanto accaduto nella fase di arrivo della gara citata, per cui lo stesso ha certamente violato l'art. 1 R.d.G., in relazione agli artt. 16.11 e 16.17 del Regolamento Velocità 2021, atteso che ha, altresì, tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato.

III. Alla luce delle suesposte argomentazioni e delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, l'incolpato M. G. P. ha posto in essere una condotta gravemente antisportiva e di estrema rilevanza dal punto di vista disciplinare. Tale condotta conduce alla applicazione nei suoi confronti di una sanzione che deve essere di natura inibitoria e che questo G.S.N. ritiene equa nella misura di mesi 4 (quattro) di ritiro della tessera e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., con fine sanzione per il 28 settembre 2021. La predetta sanzione è stata determinata a seguito della valutazione della incensuratezza dell'incolpato e della minore età, ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G., partendo dalla pena base di mesi sei.

#### **P.Q.M.**


Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45.2 e 80 del R.d.G., dichiara:

**P. M. G.**, nato a Catanzaro (CZ) il 26.1.2006 e residente *omissis* tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "DART RACE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" con tessera n. 21229637 e licenza VR n. S04768; **responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro), con fine sanzione per il 28 settembre 2021.**

Depositata il 28 maggio 2021

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Emilio Severini;
- P. C. (esercitante la responsabilità genitoriale);
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Co. re. Veneto;
- Ufficio Stampa F.M.I.

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**